

Destinazione Turistica Romagna (Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini)
Regolamento acquisizione beni, servizi, lavori di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario



DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA
(Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini)

Istituita ai sensi della L.R. 4/2016 con deliberazione di G.R. n. 212 del 27/02/2017

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI, LAVORI, DI
IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILIEVO COMUNITARIO**

Approvato con delibera di Assemblea dei Soci n. 11 del 3/10/2024

Sommario

PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI AFFIDAMENTI PER IMPORTI INFERIORI ALLE SOGLIE COMUNITARIE.....	5
CAPO I PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
Art. 1 Oggetto del Regolamento	5
Art. 2 – Soglie di riferimento e modalità di affidamento.....	5
CAPO II Procedura di acquisizione di lavori, servizi e forniture.....	7
Art. 3 Procedura di affidamento.....	7
Art. 4 Ruolo e funzioni del Responsabile Unico del Progetto e Commissione di gara	8
CAPO III Affidamento di lavori di importo complessivo inferiore a 150.000,00 euro, servizi e forniture di importo complessivo inferiore a 140.000,00 euro.....	9
Art. 5 – Avvio della procedura.....	10
Art. 6 – Criteri di selezione	10
Art. 7 – Scelta del contraente e obbligo di motivazione.....	10
Art. 8 – Mercato elettronico.....	11
Art. 9 – Stipula contratto e pubblicità	12
CAPO IV Affidamento di lavori, di importo complessivo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e inferiore alla soglia europea.....	12
Art. 10 - Avvio della procedura	12
Art. 11 – Indagine di mercato	13
Art. 12 – Elenchi dei fornitori.....	14
Art. 13 – Confronto competitivo – Selezione degli operatori economici.....	15
Art. 14 – Modalità di partecipazione.....	15
Art. 14-bis Aggiudicazione	15
Art. 15 – Stipula contratto e pubblicazione.....	16
CAPO VI Affidamento di contratti di lavori di importo complessivo pari o superiore a euro 1.000.000,00 euro fino alla soglia europea.....	16
Art. 16 – Procedura di affidamento.....	16
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI.....	16

Art. 17 - Pagamenti - Regolare esecuzione.....	16
Art. 18 - Oneri fiscali.....	17
Art. 19 – Garanzie	17
Art. 20 – Tutela dei dati personali	17
Art. 21 – Norma di rinvio	17
Art. 22 – Entrata in vigore e norme transitorie.....	17
PARTE SECONDA – APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023	18
CAPO I PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE	18
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	18
Art. 2 - Rotazione degli affidamenti.....	18
Art. 3 - Categorie di lavori - settori merceologici – settore di servizi	18
Art. 4 - Fasce di valore economico.....	18
Art. 5 - Affidamenti di Forniture e Servizi – Modalità di Applicazione	19
Art. 6 - Divieto di aggiramento del principio di rotazione	19
Art. 7 - Reinvito e/o riaffidamento al contraente uscente.....	19
Art. 8 - Casi in cui non si applica la rotazione degli affidamenti	19
Art. 9 - Affidamenti inferiori a 5.000 euro	20
CAPO II DISPOSIZIONI FINALI.....	20
Art. 10 - Entrata in vigore e norme transitorie	20
PARTE TERZA - REGOLAMENTO IN MATERIA ACCERTAMENTO D’UFFICIO, DI CONTROLLI A CAMPIONE E DI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE, DI CERTIFICAZIONI, ATTI DI NOTORIETÀ E REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI, NELL’AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 DI CUI ALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) E B) DEL D.LGS N° 36/2023	21
Art 1- Oggetto.....	21
Art 2 -Modalità di espletamento dei controlli.....	21
Art 3-Esito dei controlli.....	21
Art 4-Trattamento dei dati personali	22
Art 5-Entrata in vigore e norme transitorie	22

RIFERIMENTI NORMATIVI..... 22

PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI AFFIDAMENTI PER IMPORTI INFERIORI ALLE SOGLIE COMUNITARIE

CAPO I PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina, nel pieno rispetto del quadro normativo vigente, l'attività contrattuale della Destinazione Turistica Romagna (di seguito Destinazione) relativamente alle modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, in attuazione di quanto previsto dall'art. 48 del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 (di seguito 36/2023).
- 2) Le soglie di cui al comma precedente sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- 3) Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di affidamento nel rispetto dei principi di cui agli artt. da 1 a 12 e 48 del D.Lgs. n. 36/2023: principio del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, di buona fede e di tutela dell'affidamento, di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, di autorganizzazione amministrativa, di autonomia contrattuale, di conservazione dell'equilibrio contrattuale, di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, nonché nel rispetto del principio di rotazione (di cui all'art. 49 del Codice) e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
- 4) Il Regolamento si applicherà conseguentemente ogni qualvolta la “Destinazione” avrà necessità di acquisire una prestazione inerente la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture (di seguito anche “acquisizioni”) in conformità a quanto disposto dal codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 (di seguito anche “Codice”).

Art. 2 – Soglie di riferimento e modalità di affidamento

- 1) Fermo restando quanto previsto dagli articoli 62 e 63 del Codice e nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, la Destinazione procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui agli articoli 48 e 50 del Codice, secondo la tabella che segue che riporta la tipologia di contratti e valore stimato (al netto dell'imposta sul valore aggiunto) quale sottosoglia e ambito di applicazione:

LAVORI			
Sottosoglie	Importo in €		Norme D.Lgs. 36/2023
A	0,00	< 150.000,00	Art. 50 c 1 lett. a) Affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Destinazione;
B	150.000,00	< 1.000.000,00	Art. 50 c 1 lett. c) Affidamento mediante la procedura negoziata senza bando, con consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
C	1.000.000,00	< Soglia di rilevanza europea	Art. 50 c 1 lett. d) Affidamento mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
SERVIZI/FORNITURE			
D	0,00	< 140.000,00	Art. 50 c 1 lett. b) Affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi.
E	140.000,00	< Soglia di rilevanza europea	Art. 50 c 1 lett. e) Affidamento mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Ai contratti pubblici aventi per oggetto, lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di sopra evidenziate, ovvero per i contratti di valore pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria,

si applicano le disposizioni del Codice.

- 2) Ai fini dell'aggiudicazione, la Destinazione verifica esclusivamente i requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti all'operatore economico ai sensi dell'art. 99 del Codice.
- 3) La Destinazione verifica il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara ai sensi dell'art. 100 del Codice mediante il "fascicolo virtuale dell'operatore economico" di cui all'art. 24 del Codice.
- 4) In caso di procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La Destinazione può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti mediante una verifica a campione.
- 5) In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 92 del Codice, i termini minimi stabiliti nell'articolo 71 per la ricezione delle offerte possono essere ridotti fino a quindici giorni, quelli stabiliti dagli articoli 72 e 73 ridotti fino a 10 giorni, ove ricorrano le condizioni ivi previste e, in caso di procedure negoziate di cui all'art. 76 del Codice, il termine viene stabilito in relazione alla complessità del lavoro, servizio o fornitura. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della Destinazione e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC ai sensi degli articoli 27 e 85 del Codice.
L'affidamento e l'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle soglie e sottosoglie di cui al presente articolo, avvengono nel rispetto del principio del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, di buona fede e di tutela dell'affidamento, di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, di autorganizzazione amministrativa, di autonomia contrattuale, di conservazione dell'equilibrio contrattuale, di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

CAPO II Procedura di acquisizione di lavori, servizi e forniture

Art. 3 Procedura di affidamento

1. La procedura di affidamento si avvia con la determina a contrarre secondo il riparto di competenze e poteri di spesa di cui alla tabella sottoindicata, così come modificati e/o aggiornati in forza delle decisioni dei soggetti o degli organi competenti:

Tipologia di contratto	Importi / Soggetti e Organi competenti	
	RUP	RUP, Direttore
Realizzazione lavori	< € 150.000,00	≥ € 150.000,00 > € Soglia di rilevanza europea
Acquisizione di servizi	< € 140.000,00	≥ € 140.000,00 < € Soglia di rilevanza europea

Acquisizione di forniture	< € 140.000,00	≥ € 140.000,00 < € Soglia di rilevanza europea
---------------------------	----------------	---

2. La determina a contrarre deve contenere:
 - la procedura prescelta tra quelle previste nel presente Regolamento, e i criteri di selezione degli operatori economici;
 - il criterio di selezione delle offerte: criterio del prezzo più basso o criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di questa ultima ipotesi con specificazione degli elementi di valutazione delle stesse;
 - gli elementi essenziali del contratto (esempio: forma, soggetti, oggetto, corrispettivo che in mancanza rendono il contratto nullo);
 - l'eventuale suddivisione dell'appalto/concessione in lotti funzionali in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture oppure l'indicazione motivata che non si procede alla suddivisione in lotti;
 - nulla osta contabile espresso dal Direttore con indicazione del capitolo di spesa indicato dall'Ufficio Ragioneria.
3. Nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di importo inferiore 5.000,00 euro per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della procedura di gara, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale, e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
4. Per importi inferiori a euro 5.000,00 visto che l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha eliminato l'obbligo di approvvigionamento tramite le piattaforme telematiche (MEPA, Consip ed Intercenter) il Direttore è autorizzato ad emettere direttamente ordini di acquisto con affidamenti diretti, previa adeguata istruttoria documentata circa le ragioni e le motivazioni della scelta.
5. Per importi, per i quali è ammesso l'affidamento diretto senza previsa consultazione di più operatori economici, è facoltà della stazione appaltante di procedere mediante determina di affidamento che individua l'operatore economico prescelto ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Codice dei Contratti pubblici.

Art. 4 Ruolo e funzioni del Responsabile Unico del Progetto e Commissione di gara

1. Per ogni acquisizione sottosoglia da eseguirsi, di norma, mediante utilizzo di "procedure telematiche", si opera attraverso il Responsabile Unico del Progetto (di seguito RUP) i cui compiti, funzioni, requisiti di professionalità sono dettagliatamente previsti dall'art. 15 del Codice.

2. Il RUP viene nominato con atto formale per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice, esclusivamente dal Direttore quando non già precedentemente nominato con atto di organizzazione.
3. Il RUP viene individuato, ai sensi dell'art. 15 comma 2 e dell'allegato I.2 del Codice, tra il personale di ruolo della Destinazione, sulla base delle competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere maturate nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento.
4. In caso di assenza o impedimento prolungati del RUP, tali da compromettere la regolare tempistica del procedimento, il RUP viene sostituito, in osservanza dei criteri di cui al presente articolo, nel rispetto delle medesime formalità seguite per la sua designazione.
5. L'Ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.
6. Il RUP, ai sensi dell'Allegato I.2, artt. 6, 7 e 8, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
7. Il RUP riferisce immediatamente al Direttore su qualsiasi criticità e, in particolare, su fatti che determinano o facciano ritenere possibile il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando iniziative assunte a tal fine.
8. Per quanto non espressamente previsto si rinvia, ove applicabile, alla disciplina del Codice dei Contratti di cui all' art. 15 "Responsabile Unico del Progetto" e all'allegato I.2 (Attività del RUP) del Codice.
9. Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura individuata sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria (ad esempio per valore e/o rilevanza e/o oggetto dell'appalto) – la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata da una Commissione Giudicatrice (nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice) composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. Il RUP può partecipare alla commissione giudicatrice, anche in qualità di Presidente.
10. La Commissione è costituita da un numero dispari di Commissari, non superiore a 5 (cinque) individuato dalla Destinazione e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
La Commissione è presieduta e composta da dipendenti della Destinazione o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della Commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la Destinazione può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra i funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine sono compiute secondo i criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

CAPO III Affidamento di lavori di importo complessivo inferiore a 150.000,00 euro, servizi e forniture di importo complessivo inferiore a 140.000,00 euro.

Art. 5 – Avvio della procedura

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del Codice, l'affidamento di contratti riguardanti lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro può avvenire tramite **affidamento diretto**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Destinazione;
2. È rimessa alla discrezionalità della Destinazione, la facoltà di svolgere un preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari;
3. I lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono comunicati al Consiglio di Amministrazione della Destinazione e affidati dal Direttore al RUP;
4. Ai sensi dell'art. 17 comma 2, la procedura prende l'avvio con apposito atto a firma del Direttore, con il quale si adotta la decisione di contrarre individuando l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale.

Art. 6 – Criteri di selezione

1. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice, i criteri di selezione sono connessi al possesso di requisiti minimi di:
 - a) idoneità professionale, comprovata dall'attestazione dell'iscrizione al Registro della Camera di Commercio o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
 - b) eventuale capacità economiche e finanziarie, comprovata con la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale o con altra documentazione considerata idonea;
 - c) eventuale capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto;
2. I requisiti minimi devono essere proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare affidatarie.

Art. 7 – Scelta del contraente e obbligo di motivazione.

1. L'affidamento diretto, a discrezionalità della Destinazione, può essere preceduto da una mera indagine esplorativa senza l'osservanza di alcuna formalità (informale e non tracciabile);
2. L'affidamento, a discrezione della Destinazione, può avvenire attraverso valutazione comparativa di preventivi di spesa.
3. La richiesta di preventivo avviene ordinariamente mediante "PEC" (posta elettronica certificata) o altri strumenti di trasmissione prescelti dal RUP.
4. La richiesta di preventivo contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) tipologia e genere dell'affidamento;
 - b) importo massimo stimato;
 - c) criterio di aggiudicazione dell'appalto/concessione;
 - d) termine per l'esecuzione delle prestazioni di lavori, servizi o forniture;

- e) prescrizioni tecniche (micro-capitolato) delle prestazioni oggetto dell'affidamento, laddove necessarie;
 - f) eventuale cauzione ex art.-53 del Codice, ove ricorrano particolari esigenze;
 - g) il nominativo del RUP.
5. L'offerta, da parte dell'operatore economico invitato, deve pervenire ordinariamente mediante "PEC" o altri strumenti di trasmissione elettronica prescelti dal RUP e deve successivamente essere confermata nella piattaforma utilizzata da Visit, in ottemperanza all'obbligo di digitalizzazione delle procedure d'appalto di cui agli artt. 19 e ss. del Codice dei Contratti pubblici.
 6. Nel rispetto del principio di rotazione, richiamato al comma 1 dell'articolo 49 del Codice, per la cui disciplina si rinvia alla parte seconda del presente regolamento, è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
 7. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per un periodo minimo di 15 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni; il termine viene fissato dalla data di trasmissione della richiesta di preventivo.
 8. L'individuazione degli operatori da invitare deve essere formalizzata in un atto, sottratto all'accesso e secretato sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in aderenza all'articolo 35, comma 2°, lettera b, del Codice. Su tale atto, il RUP deve espressamente dichiarare, con separata sottoscrizione, l'assenza di eventuali propri conflitti di interesse, ai sensi dell'articolo 16 del Codice.
 9. In qualsiasi caso la scelta degli operatori può avvenire:
 - a. attraverso il ricorso agli elenchi dei fornitori di cui all'art. 12 del presente regolamento;
 - b. attraverso l'esperimento di avvisi finalizzati all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici.

Art. 8 – Mercato elettronico

1. Ai sensi dell'art. 7 c. 2 del D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 94/2012, le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti.
2. Ai sensi del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, art. 1, comma 1, le pubbliche amministrazioni devono provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A., pena la nullità dei contratti stipulati.
3. L'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (Piattaforme di approvvigionamento digitale) prevede che gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.
4. Nel caso in cui da una ricerca effettuata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,

la cui istruttoria deve rimanere depositata agli atti della Destinazione, non risultino attive convenzioni e/o cataloghi per l'acquisto di Prodotti e/o Servizi e/o Lavori di manutenzione, il Soggetto Aggiudicatore si avvarrà delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice.

5. Nei casi di ricorso al mercato elettronico (M.E.P.A. o InterCenter) è opportuno che il RUP utilizzi esclusivamente le RdO (Richieste di Offerta), ovvero il "confronto di preventivi" dando luogo a una procedura comparativa tra almeno due operatori.

Si prescinde dalla procedura comparativa quando l'importo della prestazione è inferiore a 5.000,00 euro.

La scelta degli operatori avviene anche sulla base della disciplina di cui all'art. 7 che precede.

6. Tenendo conto delle peculiarità del mercato elettronico, il RUP deve comunque osservare le disposizioni del presente regolamento, compresa la preventiva dichiarazione di assenza di conflitto di interesse in merito agli operatori da invitare.

Art. 9 – Stipula contratto e pubblicità

1. Ai sensi dell'art. 18, del Codice, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Lo scambio avviene mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri, fermo restando l'utilizzo delle piattaforme digitali certificate in conformità al principio di digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.
2. Nei casi di ricorso al mercato elettronico attraverso Richiesta di offerta (RDO), il contratto di fornitura dei beni e/o servizi, composto dall'offerta del fornitore prescelto e dal Documento di Accettazione generato dal Sistema, si intende validamente perfezionato nel momento in cui il "Documento di Accettazione" firmato digitalmente viene caricato a Sistema.
3. Ai sensi dell'art. 55 del Codice il termine dilatorio per la stipula del contratto non si applica alle procedure disciplinate in questo Capo.
4. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati -all'interno della piattaforma digitale certificata utilizzata per la procedura di gara-, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

CAPO IV Affidamento di lavori, di importo complessivo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e inferiore alla soglia europea.

Art. 10 - Avvio della procedura

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c), del Codice l'affidamento di contratti riguardanti lavori, di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro deve avvenire tramite **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori

economici.

2. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e), del Codice l'affidamento di contratti riguardanti servizi o forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e inferiore alla soglia europea, può avvenire tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
3. La procedura prende avvio con la determina a contrarre a firma del Direttore che definisce, oltre all'esigenza che intende soddisfare tramite l'affidamento del contratto, le caratteristiche minime delle opere/beni/servizi che intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori da invitare e il criterio per la scelta della migliore offerta;
4. Le attività delineate dalla norma si articolano in due fasi:
 - a) lo svolgimento di indagini di mercato secondo le modalità di cui all'art. 11 o la consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo secondo le modalità di cui all'art. 12;
 - b) il confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati.

Art. 11 – Indagine di mercato

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti da Destinazione, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o di altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla Destinazione con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
2. Destinazione assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. A tal fine pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
3. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la Destinazione. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la Destinazione oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

Art. 12 – Elenchi dei fornitori

1. In alternativa all'indagine di mercato, Destinazione può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti secondo le modalità indicate nelle seguenti disposizioni e nel regolamento di cui all'articolo 1, comma 3. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della Destinazione di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Destinazione e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. L'avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.
2. L'iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la Destinazione delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa. La Destinazione procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.
3. La Destinazione stabilisce le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi e, comunque, provvede alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC. Possono essere esclusi dall'elenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della Destinazione.
4. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la Destinazione oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.

Art. 13 – Confronto competitivo – Selezione degli operatori economici

1. Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la Destinazione seleziona in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e comunque, in numero almeno pari a cinque se si tratta di servizi e/o forniture o cinque se si tratta di lavori, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre.
2. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.
3. Il numero minimo di 5 (cinque) operatori da invitare (per contratti di servizi e forniture) e 5 (cinque) (per contratti di lavori) ove esistenti, non esclude che la Destinazione definisca discrezionalmente il numero di imprese da invitare anche in numero superiore al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

Art. 14 – Modalità di partecipazione

1. Una volta selezionati gli operatori economici, sulla base dei criteri individuati dalla Destinazione ed esplicitati nella determina a contrarre, gli stessi sono invitati a presentare offerta attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale (art. 89, del Codice). Tutti gli operatori sono invitati contemporaneamente. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e seria, e in particolare:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico- finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatore economico selezionato da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP.

All'invito sono allegati lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

2. Per la scelta del criterio di aggiudicazione, restano ferme le previsioni di cui all'art. 108 del Codice.
3. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, si svolgono in forma pubblica e le relative attività sono verbalizzate.

Art. 14-bis Aggiudicazione

All'aggiudicazione si provvede mediante apposito atto del RUP/Direttore.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, comma 6 del Codice dei contratti pubblici, l'esecuzione anticipata del contratto può avvenire solo dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario.

In caso di affidamento urgente, il RUP ha la facoltà di procedere all'aggiudicazione del contratto prima del completamento delle verifiche, ove il ritardo nel conseguimento dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti dell'aggiudicatario tramite FVOE possa compromettere il conseguimento delle

finalità dell'affidamento ovvero determinare la perdita di finanziamenti.

In tal caso la consegna anticipata del contratto dovrà dare conto delle verifiche in corso e della facoltà di Visit di risolvere il contratto con l'operatore economico qualora le certificazioni acquisite successivamente non comprovino il possesso dei requisiti da parte dell'operatore economico aggiudicatario.

Art. 15 – Stipula contratto e pubblicazione.

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Destinazione, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Destinazione o mediante scrittura privata, fermo restando l'utilizzo delle piattaforme digitali certificate in conformità al principio di digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.
2. È esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, nei seguenti casi:
 - se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del Codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
 - nel caso di appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 59 del Codice, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione, di cui all'articolo all'art. 32 del Codice;
 - nel caso di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'articolo 55, comma 2;

CAPO VI Affidamento di contratti di lavori di importo complessivo pari o superiore a euro 1.000.000,00 euro fino alla soglia europea.

Art. 16 – Procedura di affidamento

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d), del Codice l'affidamento di contratti riguardanti lavori, di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore alla soglia europea, può avvenire mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Codice. Si rinvia per le modalità al Capo precedente del presente regolamento.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 92 del Codice, i termini minimi stabiliti negli articoli da 71 a 76 del Codice possono essere ridotti. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della Destinazione e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 85 del Codice.

Per i medesimi effetti, gli avvisi, per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.

Art. 17 - Pagamenti - Regolare esecuzione

1. Le fatture obbligatoriamente in formato elettronico, ai sensi dell'art. 21 comma 1 D.P.R. 633/72, sono liquidate dalla Destinazione con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite;
2. Per quanto attiene ai Servizi e alle Forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione espressa dal RUP, mentre per quanto attiene ai Lavori, essi sono soggetti al certificato di regolare esecuzione, come previsto dalla normativa vigente;
3. Le fatture elettroniche dovranno specificare i costi relativi ai lavori/servizi, /forniture di cui trattasi, il codice IBAN della banca di riferimento o il n. di c/c bancario o postale sul quale effettuare il pagamento della fattura stessa, il n. del CUP (quando presente), il CIG obbligatoriamente.

Art. 18 – Oneri fiscali

Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre IVA esclusa.

Art. 19 – Garanzie

1. Per i contratti sottosoglia, l'art. 53 del Codice, prevede, di regola, che Destinazione non richieda le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice, salvo che, nelle procedure negoziate di cui all'art. 50 c. 1 lett. c) d) ed e), in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta; le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente; quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

Art. 20 – Tutela dei dati personali

1. La Destinazione garantisce, nelle forme più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR 679/2016.

Art. 21 – Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, nel Codice civile e tutte le altre disposizioni della normativa vigente in materia. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall'Autorità anticorruzione prevalgono automaticamente sul presente regolamento.

Art. 22 – Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio on line della Destinazione e resta permanentemente pubblicato sul sito internet della Destinazione medesima - Sezione gare forniture beni e servizi.

PARTE SECONDA – APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023

CAPO I PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

La presente parte del Regolamento disciplina l'applicazione del principio di rotazione (art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023) alle procedure per l'affidamento di lavori, servizi, e forniture previste dall'art. 48 del D.Lgs. 36/2023.

Resta fermo il principio che, al fine della razionalizzazione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture e della migliore gestione degli stessi, l'Ente utilizza lo strumento della programmazione quale metodo per l'ottenimento delle migliori condizioni qualitative ed economiche di mercato.

Art. 2 - Rotazione degli affidamenti

Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente (rotazione dell'affidatario) nel precedente affidamento.

Si applica il principio di rotazione degli affidamenti, con riferimento ai casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, oltre che nella stessa fascia di importo.

Art. 3 - Categorie di lavori - settori merceologici – settore di servizi

Il principio di rotazione si applica alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore dei servizi di quelle precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati.

Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le categorie di opere per lavori ed i settori merceologici per servizi e forniture sono di volta in volta individuati fra quelli del vocabolario CPV, adottato dal Regolamento (CE) n. 213/2008, consultabile sul sito del SIMAP (sistema informativo per gli appalti pubblici) al link <https://simap.ted.europa.eu/it/web/simap/cpv>.

Il CPV è un sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici volto a unificare i riferimenti utilizzati dalle amministrazioni e dagli enti appaltanti per la descrizione dell'oggetto degli appalti.

Il vocabolario principale poggia su una struttura ad albero di codici che possono avere fino a 9 cifre, ai quali corrisponde una denominazione che descrive i lavori, le forniture e servizi, oggetto del contratto.

Si deve utilizzare il codice più aderente possibile all'affidamento che si intende effettuare.

Nel caso di affidamenti con lavori, servizi e forniture complesse, il CPV cui si dovrà fare riferimento potrà essere quello del gruppo, classe o categoria che meglio descrive l'affidamento che s'intende effettuare.

Il CPV va indicato nella determinazione a contrarre e di aggiudicazione.

Art. 4 - Fasce di valore economico

La rotazione si applica con riferimento ad appalti appartenenti alla medesima delle seguenti fasce di importo, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia:

- per servizi e forniture:

- 1) fino a 5.000 euro (di norma senza rotazione);
- 2) oltre 5.000 euro fino a 20.000 euro;
- 3) oltre 20.000 euro fino a 35.000 euro;
- 4) oltre 35.000 euro fino a 140.000 euro;

5) oltre 140.000 euro fino alla soglia comunitaria;

- per lavori:

- 1) fino a 5.000 euro (di norma senza rotazione);
- 2) oltre 5.000 euro fino a 40.000 euro;
- 3) oltre 40.000 euro fino alla sottosoglia di qualificazione SOA;
- 4) prima classifica di qualificazione SOA incrementata del quinto;
- 5) seconda classifica di qualificazione SOA incrementata di un quinto;
- 6) dalla terza classifica di qualificazione SOA fino alla soglia comunitaria.

Resta ferma la facoltà di disapplicare il principio di rotazione nei casi previsti dall'art. 49, commi 4 e 5 del Codice dei Contratti pubblici.

Art. 5 - Affidamenti di Forniture e Servizi – Modalità di Applicazione

Il principio della rotazione si applica alle categorie merceologiche ed alle fasce di importo, nel senso che queste ultime operano esclusivamente nell'ambito delle prime, per cui l'operatore economico può essere escluso dall'affidamento ove il nuovo affidamento appartenga alla medesima fascia di importo e anche alla medesima categoria merceologica.

Con riferimento alla struttura del mercato in relazione alla tipologia merceologica, è possibile invitare alla selezione un operatore economico che abbia già avuto un precedente affidamento consecutivo, qualora, in base ai risultati di gare esperite in precedenza, le gare siano andate deserte, ovvero abbia partecipato solo una ditta.

Art. 6 - Divieto di aggiramento del principio di rotazione

L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi due anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce o degli importi delle commesse; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti agli stessi operatori economici; affidamenti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di affidamento.

Art. 7 - Reinuito e/o riaffidamento al contraente uscente

L'affidamento o il reinuito al contraente uscente hanno carattere eccezionale e richiedono un puntuale onere motivazionale. Tale scelta va motivata in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

Ai sensi dell'art. 49 comma 3 del Codice dei contratti, la stazione appaltante può riaffidare al contraente uscente un appalto di importo appartenente ad una fascia diversa rispetto a quella del precedente contratto, purché ciò sia debitamente esplicitato nei documenti di gara afferenti al primo affidamento.

Art. 8 - Casi in cui non si applica la rotazione degli affidamenti

Di norma, la rotazione non si applica agli affidamenti riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti attività:

- Laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di

operatori economici tra i quali effettuare la selezione;

- Ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b) del D.lgs 36/2023 quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

- 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
- 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
- 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.

Art. 9 - Affidamenti inferiori a 5.000 euro

Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione con scelta sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

CAPO II DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 - Entrata in vigore e norme transitorie

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio on line della Destinazione e resta permanentemente pubblicato sul sito internet della Destinazione medesima - Sezione gare forniture beni e servizi.

PARTE TERZA - REGOLAMENTO IN MATERIA ACCERTAMENTO D'UFFICIO, DI CONTROLLI A CAMPIONE E DI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE, DI CERTIFICAZIONI, ATTI DI NOTORIETÀ E REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI, NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 DI CUI ALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) E B) DEL D.LGS N° 36/2023

Art 1- Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 alle procedure per l'affidamento di lavori, servizi, e forniture previste dall'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, prevedendo i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli a campione sui requisiti -di ordine generale e di ordine speciale- degli operatori economici, dichiarati -sia mediante utilizzo del DGUE sia attraverso l'utilizzo di altre dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000- in fase di partecipazione alle procedure sopra citate.

Art 2 -Modalità di espletamento dei controlli

I controlli a campione sono realizzati ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 su una percentuale predefinita di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, tenuto conto del numero complessivo di affidamenti diretti espletati inferiori a € 40.000,00.

Si precisa che:

Il campione da sottoporre al controllo è pari al 20% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ricevute per gli affidamenti diretti espletati dalla scrivente Stazione Appaltante di importo pari o inferiore a € 20.000,00, arrotondando all'unità superiore; tale percentuale non può comunque essere inferiore alle due unità;

Il campione da sottoporre al controllo è pari al 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ricevute per gli affidamenti diretti espletati dalla scrivente Stazione Appaltante di importo superiore a € 20.000,00 e inferiore a € 40.000,00, arrotondando all'unità inferiore; tale percentuale non può comunque essere inferiore all'unità.

I controlli a campione si svolgono:

due volte l'anno entro maggio ed entro gennaio

L'estrazione del campione da verificare sarà effettuata mediante sistemi automatizzati di sorteggio casuale.

Le operazioni di sorteggio sono eseguite dal RUP, alla presenza di due testimoni e di esse verrà data opportuna pubblicità mediante avviso sul sito della stazione appaltante.

In relazione all'urgenza e alle tempistiche per ottenere le verifiche si precisa che per gli affidamenti inferiori a 20.000 euro saranno richiesti in ogni caso i seguenti documenti:

DURC;

Casellario giudiziario;

Certificato di regolare pagamento di imposte e tasse.

Fermo restando il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, qualora venga sorteggiato un operatore economico già estratto in un controllo precedente, si procederà ad un ulteriore sorteggio al fine di ampliare la platea dei soggetti verificati.

Art 3-Esito dei controlli

Qualora dalle operazioni di controllo emergano presunte irregolarità, sarà instaurato un contraddittorio con gli operatori economici sottoposti a controllo, i quali saranno invitati -mediante PEC- ad integrare o a rendere chiarimenti su quanto dichiarato entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, con l'avvertenza che, in caso di mancato riscontro, il verbale di controllo sarà concluso con esito negativo.

Pertanto, dalle operazioni di controllo possono derivare i seguenti esiti:

- verifica positiva;
- verifica negativa.

In caso di verifica negativa, si procederà ai sensi dell'art. 52 comma 2 del Codice dei contratti pubblici (ossia si procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva -se richiesta-, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento e definiti in base alla gravità del caso specifico), fermo restando in ogni caso, l'applicabilità di eventuali conseguenze penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Il verbale concernente le operazioni di controllo ed il relativo esito viene sottoscritto dal RUP.

In caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite. Alla risoluzione del contratto si perviene mediante semplice dichiarazione della stazione appaltante comunicata con posta certificata all'appaltatore.

Nel caso in cui la prestazione dedotta nel contratto sia già stata eseguita, si procederà alla segnalazione all'ANAC e alla sospensione dalla partecipazione alle procedure d'appalto indette dalla stessa stazione appaltante.

Art 4-Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno usati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE 2016/679).

Art 5-Entrata in vigore e norme transitorie

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito dell'Amministrazione e resta permanentemente pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante medesima in amministrazione trasparente; potrà essere soggetto a revisione annuale, come previsto dall'art. 52 comma 1 del Codice dei contratti.

Del presente regolamento viene data opportuna informazione agli operatori economici negli avvisi e nelle lettere di richiesta preventivi.

Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa rinvio alla normativa di legge vigente.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 52 del D.Lgs. n. 36/2023 -Controllo sul possesso dei requisiti.

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Destinazione Turistica Romagna (Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini)
Regolamento acquisizione beni, servizi, lavori di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario

Articolo 122 del D.Lgs. n. 36/2023

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi e forniture regolarmente eseguite.